



## Città di Potenza

**AREA: U.D. BILANCIO E PARTECIPATE**

**DETERMINAZIONE RCG N° 2020/2022 DEL 05/10/2022**

N° DetSet 451/2022 del 05/10/2022

**Dirigente: VITO DI LASCIO**

N° PAP-04186-2022

*Il presente atto viene affisso all'Albo  
Pretorio on-line  
dal 05/10/2022 al 20/10/2022*

*L'incaricato della pubblicazione  
CARMEN LAURENZANA*

**OGGETTO: Rettifica della Determinazione dirigenziale n. RCG 1722/2022 del 31/08/2022 avente ad oggetto  
“DETERMINAZIONE A CONTRARRE - PROCEDURA APERTA COMUNITARIA PER  
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO ALL’UFFICIO ENTRATE TRIBUTARIE – CIG  
9385575581”**

### ATTESTAZIONE DI CONFORMITA'

Il Sottoscritto \_\_\_\_\_  
in qualità di \_\_\_\_\_

attesta che la presente copia cartacea della Determinazione Dirigenziale N° RCG 2020/2022, composta da n°..... facciate,  
è conforme al documento informatico originale firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs N° 82/2005.

Potenza, \_\_\_\_\_

Firma e Timbro dell'Ufficio

CARMEN LAURENZANA  
N.B. Da compilare a cura del Soggetto Autorizzato

05.10.2022 15:47:05 CEST

## IL DIRIGENTE

### **RICHIAMATA:**

la propria Determinazione dirigenziale n. RCG 1722/2022 del 31/08/2022 avente ad oggetto “DETERMINAZIONE A CONTRARRE - PROCEDURA APERTA COMUNITARIA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO ALL’UFFICIO ENTRATE TRIBUTARIE – CIG 9385575581”;

### **PRESO ATTO CHE:**

- per mero errore materiale nell’allegato A, parte integrante e sostanziale del sopracitato atto, a pagina 13, al punto “7. AVVALIMENTO”, è stato riportato “*Il concorrente può soddisfare la richiesta del possesso dei requisiti di carattere economico-finanziario e tecnico professionale di cui ai punti 6.1 e 6.2 anche mediante ricorso all’avvalimento, fatto salvo quanto stabilito dall’articolo 6 del Decreto Ministeriale 101/2022 in materia di iscrizione all’Albo*”, mentre i requisiti di carattere economico-finanziario e tecnico professionale riportati a pagina 11 sono nel testo identificati come 6.2 e 6.3;

- sempre nell’allegato A al sopracitato atto, all’articolo 3 “OGGETTO DELL’APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI”, appare necessario precisare alcuni aspetti dell’appalto relativamente al supporto nella gestione informatica e nella postalizzazione degli atti, sicché il testo dell’articolo 3 dell’allegato A si intende sostituito come di seguito (le aggiunte sono riportate in grassetto):

#### **“3. OGGETTO DELL’APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI**

*L’appalto ha ad oggetto attività di supporto e affiancamento all’Ufficio Entrate tributarie per la gestione in forma diretta delle entrate tributarie (IMU e Imposta di soggiorno), delle entrate patrimoniali (canone unico patrimoniale, canone mercatale e fitti attivi) e delle relative attività di contrasto all’evasione anche con riferimento a entrate tributarie e patrimoniali non più vigenti (IUC nelle sue componenti IMU-TASI-TARI, Imposta Comunale sulla Pubblicità-ICP, Diritti sulle Pubbliche Affissioni-DPA, Canone occupazione spazi ed aree pubbliche-COSAP) ovvero di nuovi tributi e/o entrate istituiti anche in sostituzione di quelli vigenti, nonché di **gestione informatica, supporto e affiancamento all’Ufficio per la gestione delle connesse attività di riscossione volontaria e coattiva (comprese le attività di postalizzazione e notifica degli atti).**”;*

**RILEVATO CHE**, relativamente al gruppo di lavoro del progetto costituito dal personale interno all’Ente, ferme restando e confermate, dunque, le nomine effettuate a titolo di Responsabile unico del procedimento (RUP) e di Direttore dell’esecuzione del contratto (DEC), appare necessario precisare la denominazione specifica degli Uffici impiegati nello stesso gruppo di lavoro, lasciando a ciascun funzionario responsabile degli stessi Uffici l’individuazione del personale da impiegare;

**RILEVATO**, ancora, **CHE**, con riferimento al gruppo di lavoro, il cui quadro economico riepilogativo dell’appalto reca l’importo di Euro 48.000,00 a titolo di “Incentivo del gruppo di lavoro” a favore del personale interno all’Ente, mentre, secondo quanto stabilito al riguardo dal vigente Regolamento comunale, l’importo dell’incentivo risulta essere pari ad Euro 40.500,00 (corrispondente all’1,80% del valore del contratto);

### **CONSIDERATO CHE:**

- il restante contenuto della Determinazione in parola non necessita di alcuna modifica, sicché può procedersi rettificando la propria Determinazione dirigenziale n. RCG 1722/2022 del 31/08/2022 sopracitata come di seguito:

- per correzione del punto 4, lettera (d) della Determinazione dirigenziale come di seguito:

**4. di indicare** la spesa complessiva massima stimata così specificata:

(d) incentivo Gruppo di lavoro Euro 40.500,00, onnicomprensivo di ogni onere e spesa;

- per correzione e sostituzione del punto 7 della Determinazione dirigenziale come di seguito:

**7. di stabilire** il seguente gruppo di lavoro del progetto:

- A) Responsabile Unico del presente Procedimento di cui all'art. 31 del D.lgs. 50/2016 (RUP) è l'avv. Gerardina Mantelli dell'U.D. "Bilancio e Partecipate";
- B) una struttura di supporto all'intera procedura di affidamento costituita dal Direttore dell'Esecuzione del Contratto (DEC) - dott.ssa Maria Teresa Siciliano – e dai dipendenti Ufficio Entrate Tributarie, Ufficio Bilancio e Ufficio Patrimonio della Unità di Direzione Bilancio e Partecipate e dei dipendenti dell'Ufficio GARE della Unità di Direzione Affari Istituzionali, cui attribuire le specifiche indennità previste dalla legge e dall'apposito regolamento comunale;

- sostituzione dell'Allegato A della medesima, con il nuovo allegato alla presente determinazione recante la correzione del testo come anche di seguito riportato:

**"3. OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI**

*L'appalto ha ad oggetto attività di supporto e affiancamento all'Ufficio Entrate tributarie per la gestione in forma diretta delle entrate tributarie (IMU e Imposta di soggiorno), delle entrate patrimoniali (canone unico patrimoniale, canone mercatale e fitti attivi) e delle relative attività di contrasto all'evasione anche con riferimento a entrate tributarie e patrimoniali non più vigenti (IUC nelle sue componenti IMU-TASI-TARI, Imposta Comunale sulla Pubblicità-ICP, Diritti sulle Pubbliche Affissioni-DPA, Canone occupazione spazi ed aree pubbliche-COSAP) ovvero di nuovi tributi e/o entrate istituiti anche in sostituzione di quelli vigenti, nonché di **gestione informatica**, supporto e affiancamento all'Ufficio per la gestione delle connesse attività di riscossione volontaria e coattiva (**comprese le attività di postalizzazione e notifica degli atti**).";*

**"7. AVVALIMENTO**

*Il concorrente può soddisfare la richiesta del possesso dei requisiti di carattere economico-finanziario e tecnico professionale di cui **ai punti 6.2 e 6.3** anche mediante ricorso all'avvalimento, fatto salvo quanto stabilito dall'articolo 6 del Decreto Ministeriale 101/2022 in materia di iscrizione all'Albo";*

**VISTO** il Codice dei contratti, approvato con il D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;

**VISTO** il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni e integrazioni, e, in particolare, l'articolo 147-bis, in tema di controlli di regolarità amministrativa e contabile;

**DATO ATTO**, altresì, della regolarità tecnica del presente provvedimento, ai sensi della disposizione di cui all'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e ss.mm.ii;

**VISTI:**

- il D.Lgs. 23 giugno 2011, n.118 e successive modificazioni ed integrazioni;
- lo Statuto del Comune di Potenza approvato con Deliberazione del Consiglio comunale n.42 del 22 aprile 2009;
- il vigente Regolamento di contabilità dell'Ente;

**RICHIAMATO** il Decreto del Sindaco n. 29 del 31 marzo 2021 di attribuzione dell'incarico di responsabile dell'Unità di Direzione "Bilancio e Partecipate";

Per le motivazioni espresse nella parte narrativa del presente provvedimento, che qui si intendono integralmente trascritte;

Tutto quanto sopra ritenuto e premesso,

**D E T E R M I N A**

1) **DI RETTIFICARE** la propria Determinazione dirigenziale n. RCG 1722/2022 del 31/08/2022 come di seguito specificato:

- per correzione del punto 4, lettera (d) della Determinazione come di seguito:

**4. di indicare** la spesa complessiva massima stimata così specificata:

(d) incentivo Gruppo di lavoro Euro 40.500,00, onnicomprensivo di ogni onere e spesa;

- sostituzione del punto 7 della Determinazione come di seguito:

**7. di stabilire** il seguente gruppo di lavoro del progetto:

A) Responsabile Unico del presente Procedimento di cui all'art. 31 del D.lgs. 50/2016 (RUP) è l'avv. Gerardina Mantelli dell'U.D. "Bilancio e Partecipate";

B) una struttura di supporto all'intera procedura di affidamento costituita dal Direttore dell'Esecuzione del Contratto (DEC) - dott.ssa Maria Teresa Siciliano – e dai dipendenti Ufficio Entrate Tributarie, Ufficio Bilancio e Ufficio Patrimonio della Unità di Direzione Bilancio e Partecipate e dei dipendenti dell'Ufficio GARE della Unità di Direzione Affari Istituzionali, cui attribuire le specifiche indennità previste dalla legge e dall'apposito regolamento comunale;

- sostituzione dell'allegato A della medesima, con il nuovo allegato alla presente determinazione recante la correzione del testo come anche di seguito riportato:

**"3. OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI**

*L'appalto ha ad oggetto attività di supporto e affiancamento all'Ufficio Entrate tributarie per la gestione in forma diretta delle entrate tributarie (IMU e Imposta di soggiorno), delle entrate patrimoniali (canone unico patrimoniale, canone mercatale e fitti attivi) e delle relative attività di contrasto all'evasione anche con riferimento a entrate tributarie e patrimoniali non più vigenti (IUC nelle sue componenti IMU-TASI-TARI, Imposta Comunale sulla Pubblicità-ICP, Diritti sulle Pubbliche Affissioni-DPA, Canone occupazione spazi ed aree pubbliche-COSAP) ovvero di nuovi tributi e/o entrate istituiti anche in sostituzione di quelli vigenti, nonché di **gestione informatica**, supporto e affiancamento all'Ufficio per la gestione delle connesse attività di riscossione volontaria e coattiva (**comprese le attività di postalizzazione e notifica degli atti**).";*

**"7. AVVALIMENTO**

*Il concorrente può soddisfare la richiesta del possesso dei requisiti di carattere economico-finanziario e tecnico professionale di cui ai punti **6.2 e 6.3** anche mediante ricorso all'avvalimento, fatto salvo quanto stabilito dall'articolo 6 del Decreto Ministeriale 101/2022 in materia di iscrizione all'Albo.";*

2) **DI SOSTITUIRE** l'Allegato A alla medesima con l'allegato alla presente determinazione, contenente il testo integralmente corretto;

3) **DI CONFERMARE**, in ogni altra sua parte, la Determinazione dirigenziale n. RCG 1722/2022 del 31/08/2022;

4) **DI DEMANDARE** le necessarie operazioni contabili all'Ufficio "Bilancio e Programmazione finanziaria – Partecipate" dell'U.D. "Bilancio e Partecipate";

5) **DI PROVVEDERE**, infine, alle pubblicazioni all'Albo Pretorio dell'Ente e nella pertinente sezione di Amministrazione Trasparente.

Il Dirigente  
dott. VITO DI LASCIO

**ALLEGATO A ALLA DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DELL'U.D. BILANCIO E PARTECIPATE AVENTE AD OGGETTO "DETERMINAZIONE A CONTRARRE - PROCEDURA APERTA COMUNITARIA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO ALL'UFFICIO ENTRATE TRIBUTARIE - CIG 9385575581".**

*[omissis]*

**3. OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI,**

L'appalto ha ad oggetto attività di supporto e affiancamento all'Ufficio Entrate tributarie per la gestione in forma diretta delle entrate tributarie (IMU e Imposta di soggiorno), delle entrate patrimoniali (canone unico patrimoniale, canone mercatale e fitti attivi) e delle relative attività di contrasto all'evasione anche con riferimento a entrate tributarie e patrimoniali non più vigenti (IUC nelle sue componenti IMU-TASI-TARI, Imposta Comunale sulla Pubblicità-ICP, Diritti sulle Pubbliche Affissioni-DPA, Canone occupazione spazi ed aree pubbliche-COSAP) ovvero di nuovi tributi e/o entrate istituiti anche in sostituzione di quelli vigenti, nonché di gestione informatica, supporto e affiancamento all'Ufficio per la gestione delle connesse attività di riscossione volontaria e coattiva (comprese le attività di postalizzazione e notifica degli atti).";

L'appalto prevede un unico lotto per la peculiarità dei servizi e per il nesso funzionale tra di essi.

*[omissis]*

**5. REQUISITI GENERALI**

Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice. In caso di partecipazione di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c), del Codice, la sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 80 del Codice è attestata e verificata nei confronti del consorzio e delle consorziate indicate quali esecutrici.

Sono, comunque, esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001 n. 165 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidante negli ultimi tre anni.

**6. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA**

I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei commi seguenti. I documenti richiesti agli operatori economici ai fini della dimostrazione dei requisiti devono essere trasmessi mediante AVCpass in conformità alla Delibera ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016.

**6.1 REQUISITI DI IDONEITÀ**

Costituiscono requisiti di idoneità:

**a) iscrizione** nel Registro delle Imprese per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, comma 3, del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

**b) iscrizione** all'Albo, istituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze, dei soggetti che effettuano le attività di liquidazione e di accertamento dei tributi e quelle di riscossione dei tributi e delle altre entrate delle province, delle città metropolitane, dei comuni, delle comunità montane, delle unioni di comuni e dei Consorzi tra gli enti locali ovvero nell'apposita sezione in cui sono iscritti i soggetti che svolgono esclusivamente le funzioni e le attività di supporto propedeutiche all'accertamento e alla riscossione delle entrate degli enti locali, di cui al Regolamento approvato

con Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 101 del 13 aprile 2022, e qui di seguito denominato "Albo".

Per la partecipazione alla presente gara, essendo oggetto del presente appalto l'attività di supporto all'ufficio tributi per la gestione diretta dell'accertamento e alla riscossione, il requisito dell'iscrizione all'Albo è attestata, a norma dell'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, da apposita autocertificazione, secondo quanto stabilito dall'articolo 11 del citato Decreto Ministeriale n. 101/2022.

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, comma 3, del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

Per la comprova del requisito, la stazione appaltante acquisisce d'ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

## 6.2 REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA

I requisiti di capacità economica e finanziaria sono rappresentati da:

**c)** aver realizzato un fatturato globale minimo annuo riferito agli ultimi tre esercizi finanziari disponibili di Euro 800.000,00, pari al doppio circa del valore annuo stimato dell'appalto, di cui non meno di Euro 500.000,00 nel settore dell'attività oggetto dell'appalto, di supporto all'attività di accertamento e riscossione delle entrate degli enti locali o dell'affidamento in concessione dello stesso servizio.

Tale requisito è richiesto considerata la necessità di garantire l'affidabilità del partecipante alla gara, avuto riguardo alle prestazioni oggetto di affidamento e tenuto conto delle conseguenze negative che deriverebbero per le casse comunali dal verificarsi di un'interruzione, anche solo temporanea, del servizio di gestione diretta delle entrate a causa del sopraggiunto stato di insolvenza dell'azienda, con conseguente assoggettamento ad una procedura concorsuale.

La comprova del requisito è fornita mediante uno dei seguenti documenti:

- per le società di capitali mediante bilanci, o estratti di essi, approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte e corredati della nota integrativa;
- per gli operatori economici costituiti in forma d'impresa individuale ovvero di società di persone ovvero Società Cooperativa mediante Modello Unico o Dichiarazione IVA;
- dichiarazione resa, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, dal soggetto o organo preposto al controllo contabile della società ove presente (sia esso il Collegio sindacale, il revisore contabile o la società di revisione), attestante la misura (importo) e la tipologia (causale della fatturazione) del fatturato dichiarato in sede di partecipazione.

Ove le informazioni sui fatturati non siano disponibili, per le imprese che abbiano iniziato l'attività da meno di tre anni, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività.

L'operatore economico, che per fondati motivi non è in grado di presentare le referenze richieste, può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante idonee referenze bancarie.

## 6.3 REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE

I requisiti di capacità tecnica e professionale sono rappresentati da:

**d-1)** aver svolto nel corso degli ultimi tre anni antecedenti alla pubblicazione del bando o avere in corso di esecuzione contestualmente i servizi di riscossione ordinaria, accertamento e riscossione coattiva dei tributi IMU-TASI-TARI e delle altre entrate (CUP, COSAP, ICP, DPA) con regolarità e

senza contestazioni, in almeno un Comune con popolazione pari o superiore a quella del Comune di Potenza;

**d-2)** aver svolto nel corso degli ultimi 3 anni antecedenti la pubblicazione del bando o aver in corso di esecuzione la gestione di servizi relativi all'imposta di soggiorno in almeno numero 3 comuni;

**e)** qualificazione del software utilizzato sul catalogo dei servizi SaaS del marketplace AGID;

**f)** Possesso di una valutazione di conformità del proprio sistema di gestione della qualità alla norma UNI EN ISO 9001:2015 in entrambi i settori EA33 ed EA35 perchè idonea, pertinente e proporzionata all'oggetto dell'appalto;

**g)** Possesso di una valutazione di conformità del proprio sistema di gestione della sicurezza delle informazioni alla norma Uni En ISO 27001:2017

La comprova dei requisiti di cui ai punti f) e g) è fornita mediante certificati di conformità rilasciati da un organismo di certificazione accreditato ai sensi della norma *UNI CEI EN ISO/IEC 17021-1* per lo specifico settore e campo di applicazione/scopo del certificato richiesto o da un Ente nazionale unico di accreditamento firmatario degli accordi EA/MLA oppure autorizzato a norma dell'art. 5, par. 2 del Regolamento (CE), n. 765/2008.

L'operatore economico che non ha la possibilità di ottenere la predetta documentazione entro il termine richiesto, per causa a sé non imputabile, può presentare altri mezzi di prova idonei a dimostrare che le misure di garanzia della qualità soddisfano le norme di garanzie richieste.

#### 6.4 INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE

I soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lett. d), e), f) e g), del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria.

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una subassociazione, nelle forme di un RTI costituito oppure di un'aggregazione di imprese di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

**Il requisito relativo all'iscrizione** nel Registro delle Imprese ed all'Albo di cui alle lettere **a) e b)** deve essere posseduto da :

a. ciascun componente del raggruppamento, consorzio o GEIE, nonchè dal GEIE medesimo;

b. ciascun componente dell'aggregazione di rete nonchè dall'organo comune nel caso in cui questi abbia soggettività giuridica.

**Il requisito relativo al fatturato globale** di cui alla lettera **c)** deve essere posseduto dal raggruppamento temporaneo nei termini di seguito: dall'impresa indicata come mandataria in misura non inferiore al 60% (sessanta per cento) del requisito complessivo e da ogni impresa indicata come mandante in misura non inferiore al 10% (dieci per cento) indicati nel suo complesso. Detto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dalla mandataria.

**Il requisito relativo ai servizi analoghi** di alle lettere **d-1) e d-2)** deve essere soddisfatto dal raggruppamento nel suo insieme.

**Il requisito relativo al possesso del software di cui alla lettera e)** viene verificato direttamente dal Comune mediante accesso alla piattaforma digitale che espone il catalogo dei servizi SaaS qualificati ai sensi della Circolare AgiD n°3 del 09.04.2018, nonchè i servizi IaaS e PaaS offerti dai CSP qualificati da AgID ai sensi della circolare «Criteri per la qualificazione dei Cloud Service Provider per la PA», denominata Marketplace Agid dei fornitori SaaS ovvero in altro modo.

**Il requisito relativo alle certificazioni di cui alle lettere f) e g)** deve essere soddisfatto da tutti i partecipanti al raggruppamento.

## 6.5 INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI

I soggetti di cui all'art. 45 comma 2, lett. b) e c), del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Il **requisito relativo all'iscrizione** nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle imprese artigiane di cui al **punto 7.1 lett. a)** deve essere posseduto dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici.

I **requisiti di capacità economica e finanziaria nonché tecnica e professionale**, ai sensi dell'art. 47 del Codice, devono essere posseduti:

a. per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b), del Codice, direttamente dal consorzio medesimo;

b. per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. c), del Codice, la sussistenza in capo ai consorzi medesimi dei requisiti richiesti nel presente disciplinare di gara è valutata, a seguito della verifica della effettiva esistenza dei predetti requisiti in capo ai singoli consorziati.

I **requisiti relativi alla** conformità del proprio sistema di gestione della qualità di cui alla lettera g) sono attestati e verificati in relazione:

a) al consorzio e alle singole imprese consorziate indicate quali esecutrici;

b) al solo consorzio il cui ambito di certificazione del sistema gestionale include la verifica che l'erogazione dei servizi o delle forniture da parte delle imprese consorziate indicate quali esecutrici rispettino i requisiti delle norme coperte da certificazione;

c) alle imprese consorziate indicate come esecutrici in caso di certificazioni specificamente correlate alla attività oggetto dell'appalto.

## 7. AVVALIMENTO

Il concorrente può soddisfare la richiesta del possesso dei requisiti di carattere economico-finanziario e tecnico professionale di cui ai punti 6.2. e 6.3 anche mediante ricorso all'avvalimento, fatto salvo quanto stabilito dall'articolo 6 del Decreto Ministeriale 101/2022 in materia di iscrizione all'Albo.

L'avvalimento è obbligatorio per gli operatori economici che hanno depositato la domanda di concordato, qualora non sia stato ancora depositato il decreto previsto dall'articolo 163 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

Non è consentito l'avvalimento dei requisiti generali e di idoneità professionale di cui al punto 6.1..

Il ricorso all'avvalimento per la certificazione di conformità del proprio sistema di gestione di cui ai precedenti punti f) e g) comporta che l'ausiliaria metta a disposizione dell'ausiliata per l'esecuzione dell'appalto le proprie risorse e il proprio apparato organizzativo in tutte le parti che giustificano l'attribuzione del requisito di qualità.

L'ausiliaria deve:

possedere i requisiti previsti dall'articolo 6 nonché i requisiti tecnici e le risorse oggetto di avvalimento e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti; rilasciare la dichiarazione di avvalimento contenente l'obbligo verso il concorrente e verso la stazione appaltante, di mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente.

Il concorrente deve allegare il contratto di avvalimento nel quale sono specificati i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi messi a disposizione e le correlate risorse strumentali e umane.

Il concorrente può avvalersi di più imprese ausiliarie.

A pena di esclusione, non è consentito che l'ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino al singolo lotto sia l'ausiliaria che il concorrente che si avvale dei requisiti.



Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

Qualora per l'ausiliaria sussistano motivi di esclusione o laddove essa non soddisfi i criteri di selezione, il concorrente sostituisce l'impresa ausiliaria entro 7 giorni decorrenti dal ricevimento della richiesta da parte della stazione appaltante. Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l'avvalimento.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell'ausiliaria o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta.

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione dalla gara - la mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'ausiliaria in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

## 8. SUBAPPALTO

Non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione del contratto, dovendo l'Affidatario, in ragione delle specifiche prestazioni richieste con il presente appalto, eseguire direttamente le prestazioni connesse al supporto all'Ufficio Entrate tributarie per le quali viene richiesta l'iscrizione all'Albo tenuto dal Ministero delle Finanze, di cui al D.M. n. 101/2022.

Il concorrente indica all'atto dell'offerta le parti del servizio/fornitura che intende subappaltare o concedere in cottimo. In caso di mancata indicazione delle parti da subappaltare il subappalto è vietato.

L'aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

## 9. GARANZIA PROVVISORIA

L'offerta è corredata, a pena di esclusione, da:

- 1) **una garanzia provvisoria** pari al 2% del prezzo base dell'appalto. . Si applicano le riduzioni di cui all'art. 93, comma 7, del Codice;
- 2) **una dichiarazione di impegno**, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all'art. 93, comma 3, del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, **a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva** qualora il concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti.

Ai sensi dell'art. 93, comma 6, del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l'aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del d. lgs. 6 settembre 2011, n. 159. Sono fatti riconducibili all'affidatario, tra l'altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula della contratto. L'eventuale esclusione dalla gara prima dell'aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all'art. 89 comma 1 del Codice, non comporterà l'escussione della garanzia provvisoria.

La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell'art. 89, comma 1 del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell'ambito dell'avvalimento.

La **garanzia provvisoria è costituita**, a scelta del concorrente:

in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;

fermo restando il limite all'utilizzo del contante di cui all'articolo 49, comma 1 del decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231, in contanti, con bonifico, in assegni circolari, con

versamento presso la tesoreria Comunale – Banca Popolare di Bari – viale Marconi, 194 – Potenza – (c/c 209 –ABI 05424 CAB 04297 CODICE IBAN IT 83 E054 2404 2970 0000 0000 209);

fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di cui all'art. 93, comma 3 del Codice. In ogni caso, la garanzia fideiussoria è conforme allo schema tipo di cui all'art. 103, comma 9 del Codice.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>

[http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/Intermediari\\_non\\_abilitati.pdf](http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf)

[http://www.ivass.it/ivass/imprese\\_jsp/HomePage.jsp](http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp)

In caso di prestazione di **garanzia fideiussoria**, questa deve:

contenere espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito;

essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, al solo consorzio;

essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze (D.M. 19 gennaio 2018, n. 31);

avere validità per **180** giorni dal termine ultimo per la presentazione dell'offerta;

prevedere espressamente:

la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944

del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;

la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957 del codice civile;

la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;

contenere l'impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante;

6. essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell'art. 93, comma 5 del Codice, su richiesta della stazione appaltante per ulteriori 90 giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.

La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere **sottoscritte** da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere inserite sulla Piattaforma in una delle seguenti forme:

documento informatico, ai sensi dell'art. 1, lett. p) del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;

copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall'art. 22, commi 1 e 2, del d.lgs. 82/2005. In tali ultimi casi la conformità del documento all'originale dovrà esser attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art. 22, comma 1, del d.lgs. 82/2005) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2 del d.lgs. 82/2005).

In caso di bonifico, il concorrente deve inserire sulla Piattaforma il documento che attesti l'avvenuto versamento in una delle forme sopra indicate. Il documento deve indicare il nominativo dell'operatore economico che ha operato il versamento stesso.

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria del medesimo o di altro garante, in

sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è **ridotto** secondo le misure e le modalità previste dal c.d. Codice dei contratti e dai documenti di gara.

Per fruire delle riduzioni di cui all'art. 93, comma 7, del Codice il concorrente dichiara nella domanda di partecipazione il possesso dei relativi requisiti.

In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all'articolo 93, comma 7, si ottiene:

in caso di partecipazione dei soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g), del Codice solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione;

in caso di partecipazione in consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice:

- se il consorzio ha dichiarato in fase di offerta che intende eseguire con risorse proprie, solo se il consorzio medesimo possiede la predetta certificazione;
- se il consorzio ha indicato in fase di offerta che intende assegnare parte delle prestazioni ad una o più consorziate individuate, solo se sia il consorzio sia la consorziata designata posseggono la predetta certificazione. In alternativa è sufficiente il possesso solo da parte del consorzio, qualora l'ambito di tale certificazione includa la verifica che l'erogazione della consorziata rispetti gli standard fissati dalla certificazione.

Le altre riduzioni previste dall'art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, da parte del consorzio e/o delle consorziate.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell'impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti prima della presentazione dell'offerta. È onere dell'operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. 82/2005, la data e l'ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale).

È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clausole obbligatorie, etc.).

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

## 10. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC

I concorrenti effettuano, a pena di esclusione, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, per un importo pari a € 140,00 secondo le modalità di cui alla delibera ANAC numero 1121 del 29 dicembre 2020 Attuazione dell'articolo 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per l'anno 2021 pubblicata al seguente link <https://www.anticorruzione.it/-/delibera-numero-1121-del-29-dicembre-2020>, e allegano la ricevuta ai documenti di gara.

La mancata presentazione della ricevuta di avvenuto pagamento può essere sanata ai sensi dell'articolo 83, comma 9 del Codice, a condizione che il pagamento sia stato già effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta.

In caso di mancata dimostrazione dell'avvenuto pagamento prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta, la stazione appaltante esclude il concorrente dalla procedura di gara, ai sensi dell'articolo 1, comma 67 della legge 266/05.

## 11. CLAUSOLA SOCIALE

Al fine di promuovere la stabilità occupazionale nel rispetto dei principi dell'Unione Europea, e ferma restando la necessaria armonizzazione con l'organizzazione dell'operatore economico subentrante e con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste nel nuovo contratto, l'aggiudicatario del contratto di appalto è tenuto ad assorbire prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze dell'aggiudicatario uscente, garantendo l'applicazione dei CCNL di settore, di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.

Si precisa l'ulteriore scopo della S.A. connesso alla clausola sociale, di assicurarsi la memoria storica e la continuità dei procedimenti seguiti anche negli anni precedenti, tenuto conto della tipologia, della pluralità e della complessità dei procedimenti di che trattasi (gestione delle entrate tributarie e patrimoniali), sicché, in ragione del servizio di supporto oggetto del presente appalto, il costo della manodopera è superiore al 50% dell'importo totale del contratto.

L'elenco e i dati relativi al personale attualmente impiegato dal contraente uscente per l'esecuzione del contratto è riportato nell'allegato ai documenti di gara denominato "Personale – RAL in base al livello di anzianità e qualificazione", precisandosi che è applicato il CCNL "Metalmeccanici".

Il personale attualmente utilizzato è costituito da unità con esperienza lavorativa superiore ad anni quindici negli specifici settori di competenza della gestione dell'IMU e dei tributi e delle altre entrate vigenti e servizi prestati (canone patrimoniale, affissioni pubbliche) nonché di entrate ancorché abolite (IUC, ICP, DPA, COSAP ecc.) per le quali l'Ente comunale deve procedere con le relative attività di accertamento e riscossione.

Il personale del contraente uscente è costituito da:

- un coordinatore;
- quattro addetti allo sportello contribuente;
- due addetti al servizio delle pubbliche affissioni.

Il concorrente **dovrà allegare all'offerta un progetto di assorbimento, comunque denominato, atto ad illustrare le concrete modalità di applicazione della clausola sociale**, con particolare riferimento al numero dei lavoratori che beneficeranno della stessa e alla relativa proposta contrattuale (inquadramento e trattamento economico). La mancata presentazione del progetto, anche a seguito dell'attivazione del soccorso istruttorio, equivale a mancata accettazione della clausola sociale con la conseguenza dell'esclusione dalla gara, significando proposta di offerta condizionata. Il rispetto delle previsioni del progetto di assorbimento sarà oggetto di monitoraggio da parte del Comune durante l'esecuzione del contratto.

Ove il nuovo sistema organizzativo non consentisse gli attuali livelli di occupazione, l'impresa dovrà concordare con le OO.SS. secondo quanto prescritto dalla normativa e dai CC.NN.LL. del settore vigenti, le modalità e i criteri per il passaggio parziale dei dipendenti, fermo restando che per tutte le unità lavorative impiegate dovrà darsi indicazione delle qualifiche professionali possedute e delle esperienze specifiche di ciascuno nel settore delle entrate tributarie e patrimoniali degli enti locali.

**[omissis]**

### 12.1 REGOLE PER LA PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

L'"OFFERTA" è composta da:

A – Documentazione amministrativa;

B – Offerta tecnica;

C – Offerta economica.

Si precisa inoltre che:

- l'offerta è vincolante per il concorrente;
- con la trasmissione dell'offerta, il concorrente accetta tutta la documentazione di gara, allegati e chiarimenti inclusi.

Al momento della ricezione delle offerte, ai sensi dell'articolo 58, comma 5 del Codice, ciascun concorrente riceve notifica del corretto recepimento della documentazione inviata.

La Piattaforma consente al concorrente di visualizzare l'avvenuta trasmissione della domanda.

Il concorrente che intenda partecipare in forma associata (per esempio raggruppamento temporaneo di imprese/Consorzi, sia costituiti che costituendi) in sede di presentazione dell'offerta indica la forma di partecipazione e indica gli operatori economici riuniti o consorziati.

Le dichiarazioni ... [omissis] sono redatte sui modelli predisposti e messi a disposizione nella Piattaforma [omissis]

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana.

L'offerta vincola il concorrente per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, sarà richiesto agli offerenti di confermare la validità dell'offerta sino alla data indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante entro il termine fissato da quest'ultima è considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

### 13. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti al contenuto sostanziale dell'offerta economica e dell'offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'articolo 83, comma 9 del Codice.

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio ed è causa di esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;

- la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati documenti sono preesistenti e comprovabili con elementi di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta (per esempio garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione alla gara (per esempio mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con elementi di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, del DGUE, delle dichiarazioni richieste e dell'offerta è sanabile.

Ai fini del soccorso istruttorio la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere nonché la sezione della Piattaforma dove deve essere inserita la documentazione richiesta.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitate alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine a pena di esclusione.

#### 14. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

*[omissis]*

Nella domanda di partecipazione, il concorrente indica i propri dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede), la forma singola o associata con la quale partecipa alla gara e il CCNL applicato con l'indicazione del relativo codice alfanumerico unico di cui all'articolo 16 quater del decreto legge n. 76/20.

In caso di partecipazione in raggruppamento temporaneo di imprese, consorzio ordinario, aggregazione di retisti, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna impresa (mandataria/mandante; capofila/consorziata).

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 45, comma 2 lettera b) e c) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; qualora il consorziato designato sia, a sua volta, un consorzio di cui all'articolo 45, comma 2, lettera b) del Codice, esso deve indicare il consorziato o i consorziati per il quale o per i quali concorre, in assenza di tale dichiarazione si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.

Nella domanda di partecipazione il concorrente dichiara:

- i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all'articolo 80, comma 3 del Codice, ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;
- di non partecipare alla medesima gara in altra forma singola o associata, né come ausiliaria per altro concorrente;
- di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara;

- di impegnarsi al rispetto della clausola sociale indicata nel bando di gara;
- di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento adottato dalla stazione appaltante ... reperibile a ...[omissis]e di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto;
- di accettare il patto di integrità/protocollo di legalità ..... reperibile a ...[omissis]. La mancata accettazione delle clausole contenute nel protocollo di legalità/patto di integrità costituisce causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell'articolo 83-bis, del decreto legislativo 159/2011;
- nel caso di operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia, l'impegno ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 633/72 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;
- nel caso di operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia, il domicilio fiscale ..., il codice fiscale ..., la partita IVA ..., l'indirizzo di posta elettronica certificata o strumento analogo negli altri Stati Membri, ai fini delle comunicazioni di cui all'articolo 76, comma 5 del Codice;
- di aver preso visione e di accettare il trattamento dei dati personali [omissis]

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione o affitto d'azienda, le dichiarazioni di cui all'articolo 80, commi 1, 2 e 5, lettera l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all'articolo 80 comma 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, che si è fusa o che ha ceduto o dato in affitto l'azienda nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.

La domanda e le relative dichiarazioni sono sottoscritte ai sensi del decreto legislativo n. 82/2005:

- dal concorrente che partecipa in forma singola;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE costituiti, dalla mandataria/capofila;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o il consorzio o il gruppo;
- nel caso di aggregazioni di retisti:
  - a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-quater, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
  - b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-quater, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuno dei retisti che partecipa alla gara;

c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal retista che riveste la qualifica di mandatario, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuno dei retisti che partecipa alla gara.

- nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 45, comma 2 lettera b) e c) del Codice, la domanda è sottoscritta digitalmente dal consorzio medesimo.

La domanda e le relative dichiarazioni sono firmate dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore munito della relativa procura. In tal caso, il concorrente allega alla domanda copia conforme all'originale della procura.

La domanda di partecipazione deve essere presentata nel rispetto di quanto stabilito dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 642/72 in ordine all'assolvimento dell'imposta di bollo. Il pagamento della suddetta imposta del valore di € 16,00 viene effettuato o tramite il servizio @e.bollo dell'Agenzia delle Entrate o per gli operatori economici esteri tramite il pagamento del tributo con bonifico utilizzando il codice Iban IT07Y0100003245348008120501 e specificando nella causale la propria denominazione, codice fiscale (se presente) e gli estremi dell'atto a cui si riferisce il pagamento.

A comprova del pagamento, il concorrente allega la ricevuta di pagamento elettronico rilasciata dal sistema @e.bollo ovvero del bonifico bancario.

In alternativa il concorrente può acquistare la marca da bollo da euro 16,00 ed inserire il suo numero seriale all'interno della dichiarazione contenuta nell'istanza telematica e allegare, obbligatoriamente copia del contrassegno in formato.pdf. Il concorrente si assume ogni responsabilità in caso di utilizzo plurimo dei contrassegni.

*[omissis]*

#### 14.2 DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO (DGUE)

Il concorrente compila il Documento di gara unico europeo di cui allo schema allegato.

Presenta, inoltre, il Documento di gara unico europeo per ciascuna ausiliaria, dal quale risulti il possesso dei requisiti di cui all'articolo 6 e compilato per le parti relative ai requisiti oggetto di avvalimento.

Il Documento di gara unico europeo deve essere presentato:

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre.

#### 14.3 DICHIARAZIONE INTEGRATIVA PER GLI OPERATORI ECONOMICI AMMESSI AL CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITÀ AZIENDALE DI CUI ALL'ARTICOLO 186 BIS DEL R.D. 16 MARZO 1942, N. 267



Il concorrente dichiara, inoltre, ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare, nonché dichiara di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale [omissis]

#### 14.4 DOCUMENTAZIONE IN CASO DI AVVALIMENTO

Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega:

- 1) il DGUE a firma dell'ausiliaria;
- 2) la dichiarazione di avvalimento;
- 3) il contratto di avvalimento;
- 4) il PASSOE dell'ausiliaria

#### 14.5 DOCUMENTAZIONE ULTERIORE PER I SOGGETTI ASSOCIATI

##### **Per i raggruppamenti temporanei già costituiti**

- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;
- dichiarazione delle parti del servizio/fornitura, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

##### **Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti**

- copia dell'atto costitutivo e dello statuto del consorzio o GEIE, con indicazione del soggetto designato quale capofila;
- dichiarazione sottoscritta delle parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizi/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

##### **Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti**

- dichiarazione rese da ciascun concorrente, attestante:
  - a. a quale operatore economico, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
  - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'articolo 48 comma 8 del Codice, conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
  - c. le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

##### **Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica**

- copia del contratto di rete, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete.
- dichiarazione che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione sottoscritta con firma digitale delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

**Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica**

- copia del contratto di rete;
- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito all'organo comune;
- dichiarazione delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

**Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del raggruppamento temporaneo di imprese costituito o costituendo**

- in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituito:
  - copia del contratto di rete
  - copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria
  - dichiarazione delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.
- in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituendo:
  - copia del contratto di rete
  - dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente all'aggregazione di rete, attestanti:
    - a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
    - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
    - c. le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

## **15. OFFERTA TECNICA**

L'operatore economico inserisce la documentazione relativa all'offerta tecnica nella Piattaforma secondo le seguenti modalità [omissis]. L'offerta è firmata secondo le modalità previste al precedente punto 14.1 e deve contenere, a pena di esclusione, i seguenti documenti:

- a) relazione tecnica dei servizi/forniture offerti;
- b) [omissis]

La relazione contiene una proposta tecnico-organizzativa che illustra, con riferimento ai criteri e sub-criteri di valutazione indicati nella tabella di cui al successivo punto 17.1, i seguenti elementi:

...

[omissis]

## 16. OFFERTA ECONOMICA

L'operatore economico inserisce la documentazione economica, nella Piattaforma secondo le seguenti modalità ... [....]. L'offerta economica deve indicare, a pena di esclusione, i seguenti elementi:

**a) ribasso percentuale** al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze. Non concorre alla valutazione del ribasso percentuale il valore delle spese connesse alla spedizione e notifica degli atti, già stimate in circa Euro 60.000,00/anno.

Verranno prese in considerazione fino a 2 (due) cifre decimali;

**b) la stima** dei costi aziendali relativi alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro;

**c) la stima dei costi della manodopera;**

**d) indicare gli ulteriori elementi** che gli operatori devono valorizzare i quali pur non concorrendo alla formazione dell'offerta economica oggetto di valutazione, servono a fissare alcuni prezzi unitari utili per eventuali proroghe/opzioni

Sono inammissibili le offerte economiche che superino l'importo a base d'asta.

## 17. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto è aggiudicato in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'articolo 95, comma 2 del Codice.

La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica è effettuata in base ai seguenti punteggi:

	PUNTEGGIO MASSIMO
Offerta tecnica	90
Offerta economica	10
<b>TOTALE</b>	<b>100</b>

La Stazione appaltante può procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta congrua e conveniente.

È facoltà della Stazione appaltante non procedere all'aggiudicazione della gara, qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto dell'appalto o, se aggiudicata, di non stipulare il contratto d'appalto.

L'offerta vincola il concorrente per centottanta (180) giorni dal termine indicato nel bando per la scadenza della presentazione delle offerte. Nel caso in cui, al termine della data di scadenza della validità delle offerte, le operazioni di gara siano ancora in corso, la Stazione appaltante può richiedere ai concorrenti di confermare, con dichiarazione firmata digitalmente dal legale rappresentante, la validità dell'offerta fino alla data che sarà indicata dalla medesima Stazione appaltate.

La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di procedere all'esecuzione del contratto in via d'urgenza nelle more della verifica dei requisiti di cui all'art. 80 del Codice, nonché dei requisiti di qualificazione previsti per la partecipazione alla procedura, ai sensi dell'art. 8, comma 1, lett. a) della L. 120/2020.

### 17.1 CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA

Il punteggio dell'offerta tecnica verrà attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella sottostante tabella con la relativa ripartizione dei punteggi, in cui sono riportati gli indicatori di qualità in base a criteri e sub-criteri di valutazione:

INDICATORI DI QUALITA'	SUB CRITERI	Max punti assegnabili
<b>A.1</b> <b>Organizzazione, compreso programma di assorbimento dei lavoratori - punteggio massimo 22 punti</b>	<b>A.1.1</b> - Esposizione del metodo, dell'organizzazione del lavoro, della composizione del team professionale per l'espletamento dei servizi	4
	<b>A.1.2</b> – Progetto di assorbimento dei lavoratori impiegati dal precedente aggiudicatario	18
	<b>TOTALE A.1</b>	22
<b>A.2) Funzionalità del software di gestione dei tributi e delle entrate patrimoniali e del Portale web di comunicazione con cittadini/imprese. Il punteggio massimo di 25 punti come da sub criteri</b>	<b>A.2.1.</b> - Funzionalità del software di gestione (descrizione)	4
	<b>A.2.2</b> - Portale web di comunicazione e delle modalità di integrazione (per valutarne la completezza con il software di gestione)	4
	<b>A.2.3</b> - Portale web di comunicazione integrato con il software di gestione ai fini della verifica da parte del contribuente della propria posizione in relazione alle attività di accertamento tributario e di riscossione anche coattiva	4
	<b>A.2.4.</b> Portale web di comunicazione integrato con il software di gestione ai fini della compilazione e trasmissione on-line delle comunicazioni/istanze/dichiarazioni riferite ai tributi comunali e alle entrate extratributarie oggetto dell'attività di supporto	5
	<b>A.2.5</b> - Disponibilità della funzionalità per l'invio massivo di comunicazioni tramite e-mail a gruppi di utenti registrati, nonché per l'invio massivo a mezzo pec di avvisi di pagamento, di accertamento, di ingiunzioni e di ogni altro atto o documento, in formato elettronico	5
	<b>A.2.6.</b> Realizzazione della banca dati georeferenziata delle unità immobiliari e degli impianti pubblicitari	3
	<b>TOTALE A.2</b>	25
<b>A.3)</b> <b>Organizzazione del servizio di supporto alla gestione diretta delle entrate di competenza. Il punteggio massimo di 30 punti verrà assegnato nel rispetto dei sub-</b>	<b>A.3.1</b> - Creazione e allineamento delle banche dati e caricamento delle dichiarazioni (cartacee e telematiche anche degli anni pregressi) per tutte le tipologie di entrate previste dalla gara	3
	<b>A.3.2.</b> Sistemi automatici di controllo delle banche dati (posizioni sospese da riattivare, controllo e rilevazione dell'evasione per più anni, collegamento diretto per importazione dati anagrafici, ecc.)	4
	<b>A.3.3.</b> Modalità di gestione delle Pubbliche affissioni	3
	<b>A.3.4.</b> Accertamento evasione riferita ai tributi e ai canoni patrimoniali - metodologie e sistemi di controllo dei processi	15
	<b>A.3.5.</b> Sportello contribuenti	5

<b>criteri</b>		
	<b>TOTALE A.3</b>	<b>30</b>
<b>A.4) Organizzazione del servizio di supporto alla gestione diretta della riscossione di tutte le entrate comunali tributarie ed extratributarie. Il punteggio massimo di 13 punti verrà assegnato nel rispetto dei sub- criteri</b>	<b>A.4.1.</b> Creazione della banca dati delle procedure di riscossione e dei soggetti debitori	4
	<b>A.4.2.</b> Predisposizione e notifica dei solleciti di pagamento e dei flussi di riscossione (secondo tracciato Ader o altro soggetto incaricato)	3
		6
	<b>A.4.3</b> - Servizi migliorativi offerti e proposte aggiuntive	
	<b>TOTALE A.4</b>	<b>13</b>
<b>TOTALE PUNTEGGIO OFFERTA TECNICA</b>		<b>90</b>

## 17.2 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA TECNICA

Il punteggio verrà assegnato valutando la rispondenza di quanto offerto rispetto ai parametri qui sopra riportati ed assegnando i seguenti indicatori di giudizio ed i relativi coefficienti, così come di seguito indicato:

- OTTIMO (coefficiente 1,00): pienamente rispondente a quanto ritenuto necessario per il servizio;
- BUONO (coefficiente 0,80): rispondente rispetto a quanto ritenuto necessario per il servizio;
- SUFFICIENTE (coefficiente 0,50): abbastanza rispondente rispetto a quanto ritenuto necessario per il servizio;
- INSUFFICIENTE (coefficiente 0,30): poco rispondente rispetto a quanto ritenuto necessario per il servizio;
- NEGATIVO (coefficiente 0,00): per nulla rispondente rispetto a quanto ritenuto necessario per il servizio.

La determinazione dei coefficienti di valutazione di ogni indicatore di qualità del progetto tecnico avverrà attraverso la media dei coefficienti, variabili tra zero ed uno, attribuiti discrezionalmente da parte dei singoli commissari, con successiva trasformazione di detta media in coefficienti definitivi, riportando ad uno la media più alta e proporzionando a tale media massima le medie provvisorie in precedenza calcolate.

I coefficienti definitivi così determinati sono applicati ai fattori ponderali (chiamati punti) sopra indicati. La sommatoria finale determinerà il punteggio totale attribuito al Progetto Tecnico.

Si precisa che, sia nella definizione delle medie dei coefficienti, sia nella trasformazione di dette medie in coefficienti definitivi (cosiddetta “riparametrazione”), si considereranno i valori delle prime due cifre decimali, senza arrotondamento della terza cifra decimale.

Non sono ammesse offerte parziali rispetto ai suindicati elementi di valutazione nel senso che il progetto proposto dovrà in ogni caso garantire tutte le funzionalità di cui ai precedenti punti A.1), A.2), A.3), A.4) e A.5) e relativi sub-criteri, ferma restando la loro valutazione da parte dell’Amministrazione Comunale.

Dovrà essere elaborato un unico progetto tecnico per tutte le attività di supporto oggetto della presente gara.

Il progetto tecnico, articolato secondo una struttura che realizzi una diretta corrispondenza con ciascuno degli indicatori di valutazione e dei sub-criteri specificati, deve indicare in maniera esauriente le modalità di gestione dei servizi, sia in merito agli aspetti giuridici che a quelli tecnici, con particolare riferimento all’organizzazione coordinata delle varie attività richieste.

Saranno anche valutate le proposte migliorative ed innovative rispetto ai contenuti e agli obiettivi dell’affidamento indicati nel Capitolato speciale.

Il progetto non potrà superare le 70 pagine (una facciata per pagina escluso indice e copertina), con un numero massimo di 40 righe con carattere Times New Roman corpo 12.

La Commissione, nel rispetto della par condicio, si riserva la facoltà di richiedere a tutti o ad alcuni dei concorrenti, a mezzo PEC, la presentazione, entro un termine perentorio, di ulteriori informazioni di approfondimento al fine di acquisire ulteriori elementi conoscitivi dell’offerta tecnica.

### 17.3 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL’OFFERTA ECONOMICA

Il punteggio per l’offerta economica è fissato in max 10 punti.

Ai fini dell’attribuzione del punteggio, si adotterà il sistema di calcolo secondo la formula:

$$V_{ai} = [R_a / R_{max}] * C$$

Dove

$V_{ai}$  = è il coefficiente della prestazione dell’offerta (a) rispetto al requisito (i), variabile da 0 a 1;

$R_a$  = è il valore (ribasso) offerto dal concorrente

$R_{max}$  = è il valore (ribasso) dell’offerta più conveniente

C = il punteggio massimo attribuibile (nello specifico, punti 10)

Per l’attribuzione dei punteggi, in presenza di più cifre decimali, si considereranno i valori delle prime due cifre decimali, senza arrotondamento della terza cifra decimale.

[omissis]

## VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Relativamente alla Determinazione Dirigenziale N° DetSet 451/2022 del 05/10/2022, avente oggetto:

Rettifica della Determinazione dirigenziale n. RCG 1722/2022 del 31/08/2022 avente ad oggetto

“DETERMINAZIONE A CONTRARRE - PROCEDURA APERTA COMUNITARIA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO ALL’UFFICIO ENTRATE TRIBUTARIE – CIG 9385575581”

*Presa d’atto: sulla presente determinazione si attesta ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1, del D.Lsg 267/2000, la regolarità contabile.*



**Città di Potenza**

**Certificazione di Avvenuta Pubblicazione**

SPETT.LE  
U.D. BILANCIO E PARTECIPATE

Ai sensi delle normative/regolamenti vigenti, si attesta/certifica che l'Atto avente oggetto 'Rettifica della Determinazione dirigenziale n. RCG 1722/2022 del 31/08/2022 avente ad oggetto "DETERMINAZIONE A CONTRARRE - PROCEDURA APERTA COMUNITARIA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO ALL'UFFICIO ENTRATE TRIBUTARIE – CIG 9385575581"' è stato affisso all'Albo Pretorio Online dal 05/10/2022 al 20/10/2022 ed è stato registrato con progressivo N° PAP-04186-2022.